

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Gianni Guidicelli per il Gruppo PPD per la modifica della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Un figlio, un assegno, anche per le persone senza attività lucrativa)

del 29 novembre 2010

La nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia riprende in toto le disposizioni previste dalla Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 24 marzo 2006.

Art. 19 - Diritto agli assegni familiari

¹Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

²Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano rimosse prestazioni complementari all'AVS/AI.

In estrema sintesi hanno quindi diritto agli assegni anche le persone che per l'AVS sono considerate senza attività lucrativa ma che rientrano tra le persone tenute al pagamento dei contributi AVS (art. 3 LAVS).

Il diritto è dato se il reddito imponibile non supera la soglia del 150 per cento della rendita massima completa AVS (per il 2010 franchi 41'040.- l'anno).

Esistono però delle situazioni particolari, per le quali il diritto agli assegni non viene concesso:

- La persona che cessa di lavorare nel corso dell'anno e che ha versato almeno il contributo minimo previsto dalla legislazione AVS viene considerata per tutto l'anno come persona esercitante un'attività lucrativa. Non può però beneficiare per i mesi durante i quali non ha esercitato un'attività degli assegni per persona senza attività lucrativa.
- La stessa situazione si presenta nel caso inverso, quando una persona che non esercitava un'attività lucrativa (per esempio perché era in malattia) e durante l'anno riprende il lavoro o beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Se versa il contributo minimo previsto dalla legislazione AVS perde il diritto agli assegni per i mesi durante i quali non ha lavorato o non era in disoccupazione.
- Il diritto agli assegni viene pure negato alle persone che, pur pagando il contributo minimo AVS, non raggiungono il reddito annuo minimo previsto dall'art. 13 cpv. 2 della LAFam. In definitiva, i salariati il cui reddito annuo si situa tra i 4'555.- franchi e i 6'840.- franchi, si trovano in una sorta di "limbo" e non hanno diritto agli assegni familiari né come salariati né come persone prive di attività lucrativa.

Bisogna inoltre rilevare come, a seguito delle particolarità evidenziate, l'autorizzazione al versamento degli assegni per le persone senza attività lucrativa, viene normalmente rilasciata solo alla fine di ogni anno. Situazione questa assolutamente insoddisfacente e che è in contrasto con il principio stesso per il quale sono stati istituiti gli assegni per i figli.

Inoltre, la legge federale, all'art. 21, e la relativa ordinanza, all'art. 18, prevedono la possibilità per i Cantoni di stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto. Infatti, le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) emanate dall'UFAS, prevedono

proprio la possibilità per i Cantoni, alla marginale 615 e 616, di ovviare a quelle che ritengo delle vere disfunzioni del sistema esposte in precedenza.

Con la presente iniziativa parlamentare chiedo in conclusione che la legge cantonale sugli assegni di famiglia venga modificata affinché il diritto agli assegni sia garantito anche negli anni in cui il beneficiario passa dalla situazione di persona con attività lucrativa a quella senza attività lucrativa e viceversa. Il diritto deve anche essere riconosciuto a chi, pur essendo considerata persona con attività lucrativa, non raggiunge il reddito minimo previsto dall'articolo 13 cpv. 2 LAFam.

Per il Gruppo PPD:
Gianni Guidicelli